



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO IV

DECRETO N. DEL

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'articolo 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008 n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (<<regolamento unico OCM>>), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta;

VISTO il regolamento (CE) n.1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTO l'articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la Disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre alla valutazione della Commissione europea;

VISTO il Decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, nonché abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i decreti ministeriali n. 166/TRAV e n. 167/TRAV del 28 marzo 2008 ;.

VISTA la Circolare dipartimentale n. 2684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformità al richiamato decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia Nazionale, **in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di presentazione dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;**

VISTE le **disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96, applicabili dal 21 gennaio 2007;**

RITENUTA la necessità di adottare con decreto ministeriale le disposizioni attuative della normativa comunitaria **di cui alla Circolare n. 2684 del 2 ottobre 2008 , anche a seguito dell'abrogazione dei decreti ministeriali del 28 marzo 2008 n. 166/TRAV e n. 167/TRAV;**

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del

DECRETA

TITOLO I

Definizioni

Articoli 1

1. Per gli scopi del presente decreto si intende per :

- a) **"Ministero": il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;**
- b) **"AGEA": l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;**
- c) **" Regione" la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;**

- d) **“Organismo pagatore”**: l’Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
- e) **«filiale»**, impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni, detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori;
- a) **“OP”, “AOP”, “GP”**: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e i gruppi di produttori prericonosciuti;
- b) **“regolamento”**: il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007;
- c) **“VPC”**: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007.
- d) **“prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita”**, i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformità con quanto previsto dagli artt. 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione;
- e) **“raccolta prima della maturazione o raccolta verde”**, la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell’inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde è una pratica supplementare e differente rispetto alle normali pratiche culturali, quali il diradamento dei frutti;
- f) **“mancata raccolta”**, la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta;
- g) **“promozione e comunicazione”**, quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi;
- h) **“assicurazione del raccolto”** quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall’organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie.

TITOLO II

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli –OP e delle loro associazioni – AOP

Articolo 2

(riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP)

1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP **ha la propria sede legale** e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento.
3. **Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:**
 - a) **società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;**
 - b) **società cooperative agricole e loro consorzi;**
 - c) **società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituita da imprenditori agricoli o loro forme societarie.**
4. Le Regioni **eseguono l'istruttoria in conformità delle procedure di cui all'articolo 22** e comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'Organismo pagatore, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.
5. Il Ministero aggiorna e pubblica sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.

Articolo 3

(dimensione minima delle organizzazioni di produttori)

1. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, **è stabilito nelle procedure di cui all'articolo 22.**
2. Le OP possono includere il valore dei "sotto-prodotti", come definiti all'articolo 21, comma 1, lettera h) del regolamento, nel valore della produzione commercializzata.
3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 del regolamento, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP o ad AOP oppure, previo consenso della Regione, a cooperative aderenti a OP o ad AOP, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera c), punti *i, ii e iii* e 125 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

articolo 4

(vendita diretta della produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

Articolo 5

(riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP)

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, è presentata alla Regione **nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui le OP aderenti realizzano la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definito all'art. 26 del regolamento.**
2. Le AOP, **devono assumere una delle forme societarie di cui all'articolo 2, comma 3,** e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 2200/96 e possono associare anche GP; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP e dei GP aderenti, nonché la loro funzionalità sono attestate dalla Regione .
3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'articolo 36, comma 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.

Articolo 6

(esternalizzazione)

1. **Le OP e le AOP possono , in conformità con l'articolo 29 del regolamento, esternalizzare a soggetti terzi talune attività , qualora ciò si dimostri più conveniente e agevole per il raggiungimento degli obiettivi.**

Articolo 7

(membri non produttori)

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a) del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 , comma 3 del regolamento.
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

Articolo 8

(controllo democratico delle organizzazioni di produttori)

1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP.

Articolo 9

(periodo minimo di adesione)

1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP almeno sei mesi prima ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra OP, deve essere espressamente autorizzato dall'OP di appartenenza, a norma dello statuto e/o regolamento, qualora presente.

Articolo 10 (fusioni)

1. **Ai sensi degli articoli 31 e 50 del regolamento, per fusione tra OP, GP e OP e GP si intende l'unificazione in una unica struttura, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, in conformità delle procedure di cui all'articolo 22 e sulla base di una delle seguenti opzioni:**
 - a) **scioglimento e ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le strutture esistenti perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo.**
 - b) **fusione per incorporazione. In questo caso il soggetto incorporato perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'incorporante.**
 - c) **adesione in qualità di socio. In questo caso il soggetto che aderisce deve rinunciare al riconoscimento.**

TITOLO III

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

Articolo 11 (programmi operativi)

1. I programmi operativi sono presentati dalle OP alla Regione **ove esse risultano riconosciute e hanno la sede legale**, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma, salvo diversa comunicazione del Ministero adottata ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del regolamento.
2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche **in conformità alle procedure di cui all'articolo 22**, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo adeguamento, e comunicano la decisione in questione all'OP entro il 15 dicembre, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entità esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo, che l'OP potrà utilizzare per la realizzazione delle azioni previste nel programma esecutivo approvato e all'importo dell'aiuto accordato.

3. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 15 dicembre al 20 gennaio dell'anno successivo il termine per l'approvazione dei programmi operativi, dandone comunicazione alle OP.
4. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a varianti in corso d'anno e a modifiche, sia in corso d'anno che per gli anni successivi **in conformità alle procedure di cui all'articolo 22**.
5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, è presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.
6. L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore .

Articolo 12
(aiuto nazionale aggiuntivo)

1. Le Regioni , ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
 2. La richiesta deve essere **presentata dalle Regioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è chiesto l'aiuto aggiuntivo**, e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la presenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 93 del regolamento.
- 1. L'aiuto è concesso alle OP richiedenti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 22.**

Articolo 13
(fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata)

1. **Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, è gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo.**
2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, è determinato **in conformità alle procedure di cui all'articolo 22**.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è autorizzato dalla Regione , su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'articolo 53 del regolamento.

Articolo 14
(programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96)

1. Su richiesta dell'OP, da presentarsi alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, i programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 possono proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008.

2. Per le singole annualità, le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle “ Disposizioni nazionali 2007”, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.
3. Per ogni annualità, l’importo del contributo comunitario non potrà superare l’importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.
4. Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

TITOLO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

Articolo 15 (*misure applicabili*)

1. Al fine del perseguimento dell’obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, i programmi operativi possono prevedere una o più delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:
 - a) ritiro dal mercato;
 - b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
 - c) promozione e comunicazione;
 - d) assicurazione del raccolto.

Articolo 16 (*Ritiri dal mercato*)

2. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte delle OP sono definite dall’Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, secondo i principi definiti dall’AGEA, ai sensi di quanto previsto dagli articoli n. 79, paragrafo 2, n. 81, paragrafi 1 e 2, n. 84, paragrafo 1, n. 86, paragrafo 1, n. 87, paragrafo 1 e n. 90, paragrafo 1 del regolamento .
3. L’ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell’allegato X del regolamento è definito **nelle procedure di cui all’articolo 22.**

Articolo 17 (*raccolta prima della maturazione e mancata raccolta*)

1. L’attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta è possibile, se prevista nel programma operativo, previa presentazione all’Organismo pagatore di una analisi della situazione e/o previsione di mercato.

Le specie frutticole ed orticole alle quali sono applicabili le misure, i criteri di applicazione, nonché e le relative indennità, sono individuate **nelle procedure di cui all'articolo 22**.

Articolo 18
(*promozione e comunicazione*)

1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, come specificati **nelle procedure di cui all'articolo 22**, è possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dall'OP.

Articolo 19
(*assicurazione del raccolto*)

1. I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono definiti **nelle procedure di cui all'articolo 22**.

TITOLO IV

Articolo 20
(*controlli*)

1. L'Agea con propri provvedimenti, concordati in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale con il Ministero e le Regioni, definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori, in particolare, quelli previsti alla sezione 2, CAPO V del regolamento.
2. I controlli per accertare il corretto funzionamento delle OP delle AOP e dei GP, il mantenimento dei requisiti del riconoscimento, nonché l'ammissibilità dei programmi operativi sono effettuati dalle Regioni; **in conformità alle procedure di cui all'articolo 22**.

Articolo 21
(*sanzioni*)

1. Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'articolo 146 del medesimo regolamento .
2. Con riferimento alle sanzioni da applicare alle OP ed al recupero degli importi indebitamente pagati, l'AGEA definisce le modalità applicative delle disposizioni previste dal CAPO V- Sezione 3, del regolamento.

3. Per quanto compatibili, le disposizioni indicate nel D.M. 21 marzo 2008, recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”
4. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 103 quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’OP non ha diritto a ricevere l’aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.
5. Fatti salvi i vincoli stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell’ambito di una tolleranza del 3%. **Per accertate cause di forza maggiore l’Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%.**
6. Se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l’OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati.
7. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall’OP, anche per un anno, o in conseguenza del ritiro del riconoscimento, gli aiuti erogati sono recuperati, salvo i casi di fusione con altre OP.
8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell’1% sull’aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.
9. **I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall’AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall’allegato XIII al regolamento.**
10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall’Organismo pagatore .

Articolo 22 *(procedure di attuazione)*

1. **Le procedure attuative per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.**
2. **I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in accordo con l’AGEA e le Regioni .**

Articolo 23
(disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2008, le presenti disposizioni si applicano anche ai programmi operativi modificati ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente alla parte modificata.
2. Solo per il 2008, le OP possono presentare due richieste di modifiche, da inoltrarsi entro il 20 ottobre 2008.
3. Una OP ha la facoltà di attuare nel 2008 un programma operativo esecutivo afferente a regimi normativi differenti (regolamento (CE) n. 2200/96 ed ex regolamento (CE) n. 1182/2007), purché in sede di rendicontazione finale si seguano i modelli e le disposizioni di rendicontazione propri dei regimi normativi applicati, tenendo in debita considerazione le differenti tipologie di spesa ammissibili.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO IV

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO
DELLE OP, DELLE AOP, DEI GP E PER LA GESTIONE DEI
FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI,
COMPRESSE LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE
CRISI.**

Indice

...

.

.

.

.

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli –OP e delle loro associazioni – AOP

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella:

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell'ambito della categoria €
070	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
080	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arce (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00
	0805	Agrumi, freschi o secchi Cedro	1.500.000,00 250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00

	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
091	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
121	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
- b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 070 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
- c) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 080 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
- d) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 091 e 121 si applica il parametro complessivo di Euro 250.000,00.
- e) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 070, CN Code 080, CN Code 091 e CN Code 121, si applica il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00.

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli di cui al comma 1 e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore competente.

Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nelle presenti disposizioni, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dalle presenti disposizioni, incorreranno nella revoca del riconoscimento.

I GP prericognosciuti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 sulla base di parametri inferiori a quelli previsti dalle presenti disposizioni, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 e i parametri minimi indicati dalle presenti disposizioni. In ogni caso, gli stessi gruppi di produttori potranno mantenere lo status di prericognoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le Regioni eseguono i controlli sulle OP, AOP e GP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.

Le OP che hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni tre anni, le altre almeno una volta ogni cinque anni.

In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore competente, responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, nonché sull'esecuzione dei programmi operativi.

Alla richiesta di riconoscimento è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) 1234/2007 e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nelle presenti disposizioni.

In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n.1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagnie sociali nonché le informazioni di cui sopra. I dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1 lett. I) del regolamento, tale valore è pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
- d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96)

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione competente e concernono il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

Qualora i risultati di un GP al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori

I controlli di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :

- a) libro soci;
- b) bilanci redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
- c) catastini;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni competenti, di concerto con l'Organismo pagatore competente.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni competenti, con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:

- a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;

- b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
- c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dal regolamento;
- d) la validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
- f) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione di produttori.

Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.

Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni locali.

Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni competenti per territorio, su richiesta della regione dove ha sede l'OP.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1580/2007, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono stipulare con il soggetto esterno un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi ad esso affidati.

Le attività esternalizzate, possono concernere anche le operazioni di commercializzazione trasformazione dei prodotti, nonché la realizzazione di interventi realizzati nell'ambito dei programmi operativi.

Ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previsto l'onere a carico del prestatore d'opera, di allegare al documento contabile l'elenco analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.

Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni e le Province autonome possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).

Dal 1° gennaio del 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento .

La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
- b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP; qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
- c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OPi;
- d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
- e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
- f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.

Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

Fusioni

La fusione di cui all'articoli 11 del presente decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi o piani di riconoscimento.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o GP con programmi operativi o piani di riconoscimento in corso, le OP e i GP soggetti alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle disposizioni del comma 1, per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, e dall'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, dal regolamento, devono impegnarsi a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano- *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

Durata dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali). Essi illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

I programmi operativi pluriennali, sono eseguiti su base annuale e le (programmi esecutivi), sono redatte con un dettaglio programmatico di tipo esecutivo.

I programmi operativi pluriennali rappresentano la strategia elaborata dall'OP per raggiungere gli obiettivi prefissati; essa viene attuata mediante i programmi esecutivi annuali.

Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio e termine entro il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1580/2007.

Il programma operativo, se approvato nel rispetto dei termini comunitari, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione.

Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio, che costituisce una specifica posta nel bilancio delle OP.

Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo indicativo del Fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino al suo importo del 4,1% del VPC;
- (eventualmente) 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del Fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+0,5%).

La sua alimentazione avviene:

- a) da parte della OP, con trasferimento di risorse proprie e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 31 dicembre;
- b) con il trasferimento delle risorse provenienti dal regime di aiuti comunitari. Tali risorse sono pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e per una somma pari all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007 .

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al Fondo di esercizio.

Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione competente.

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del valore della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del valore della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

Aiuto finanziario nazionale

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 13, può essere corrisposto fino ad un massimo dell'80% del contributo finanziario degli aderenti o dell'OP. L'aiuto può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità per i casi in cui coesistono i due seguenti parametri:

- VPC ortofrutticola commercializzata da organizzazioni di produttori inferiore al 15% della VPC ortofrutticola regionale;
- VPC ortofrutticola regionale almeno pari al 15 % della produzione agricola totale della Regione.

Le OP che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono presentare domanda alla Regione competente, corredata della modifica al fondo di esercizio e al programma operativo, con

L'inserimento di interventi finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale.

L'eventuale aiuto nazionale si aggiunge al fondo di esercizio costituito conformemente all'articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Qualora l'aiuto nazionale dovesse essere concesso, il fondo di esercizio passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatti salvi i casi particolari (finanziamento comunitario superiore al 50%, maggiorazione per azioni di prevenzione e gestione delle crisi).

Le OP che hanno scelto di portare a termine il programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, per poter usufruire dell'eventuale aiuto finanziario nazionale, devono modificare il loro programma operativo, e, quindi, transitare nel nuovo regime.

Aiuti ai gruppi di produttori

A partire dal 1° gennaio 2008 la normativa comunitaria non consente, nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, di concedere aiuti a sostegno dei gruppi di produttori di nuova istituzione.

Rimane in vigore, fino ad esaurimento, il precedente regime di aiuti per i gruppi di produttori riconosciuti ai sensi della precedente normativa.

Valore della produzione commercializzata

Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della organizzazione di produttori, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (e se caso dal bilancio), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP se partecipata almeno nella misura del 90% da OP o da cooperative alle stesse aderenti. Questa seconda possibilità deve essere autorizzata dalla Regione competente, che la considera utile al perseguimento degli obiettivi per i quali l'OP è stata riconosciuta;
- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture, conformemente all'articolo 10 del presente decreto;
- dai soci autorizzati dall'OP alla vendita dei prodotti, ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per i produttori che iniziano l'attività e/o per quelli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il valore della produzione è ottenuto applicando i prezzi medi ufficiali alle rese medie ufficiali del prodotto, relativamente alla superficie ortofrutticola condotta, indicata dal socio con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In alternativa, nel calcolo possono essere utilizzati, quali parametri, i prezzi medi e le rese medie/ha conseguiti dalla OP per i medesimi prodotti risultanti dai dati contabili.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori", conformemente alle indicazioni dell'articolo 52 del regolamento, esplicitate nel seguente prospetto:

Prospetto 0-1 - Variabili per il calcolo del VPC

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma)	+
c) valore delle vendite dei prodotti effettuate dai soci, anche tramite un'altra OP ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007.	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, diversi da quelli di prima trasformazione, ridotti di una percentuale pari al 10% per i prodotti surgelati; 15% per i trasformati derivanti da agrumi; 20% per i trasformati derivanti dal pomodoro ed altri ortaggi.	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti	+
f) Valore dei sottoprodotti.	+
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n.2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti..	+
h) valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP.	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore dei prodotti di prima trasformazione, come definiti all'articolo 21, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1580/2007.	+
l) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	+
m) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-
n) Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	-
o) Spese di trasporto	-
p) Sconti, abbuoni, ristorni, ecc.	-

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento, calcolato come valore medio della produzione nei tre anni precedenti. Lo stesso criterio viene applicato per i produttori che hanno iniziato di recente l'attività, per cui non possono disporre di dati storici.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.

Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 750 chilometri.

Nel caso di prodotti trasformati dalla stessa OP in propri impianti o in impianti di soci, e/o dalle Filiali, e diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i) del regolamento, il valore della produzione commercializzata è ridotto di una percentuale pari al:

- a) 10% per i prodotti surgelati;
- b) 15% per i trasformati derivati da frutta e agrumi;
- c) 20% per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi.

Concorrono alla determinazione del valore della produzione commercializzata i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo.

Per evitare doppi conteggi, per i nuovi soci di una OP-*Beta* che provengono da un'altra OP-*Alfa* l'entità del VPC da portare in aggiunta al VPC dell'OP-*Beta* è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato conferito all'OP-*Alfa*.

A tal fine l'OP-*Alfa* deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato conferito. Tale entità sarà sottratta dal VPC dell'OP-*Alfa* ed aggiunta al VPC dell'OP-*Beta*.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per i produttori che hanno conferito alla OP nel corso del periodo di riferimento e che alla data del 15 settembre non sono più associati, il relativo valore di produzione commercializzata deve essere portato in diminuzione.

Il periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC di cui all'articolo 15 del presente decreto, è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

- a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
- b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

L'OP deve, ai sensi del paragrafo 3, art. 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007, far coincidere il periodo di riferimento di 12 mesi con il proprio periodo contabile.

Il periodo di riferimento scelto non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati).

Qualora un prodotto si deprezzi, per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il valore della produzione commercializzata non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni e le Province autonome competenti valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

Le OP che non presentano il programma operativo né direttamente né tramite una AOP, entro il 15 settembre di ogni anno, comunicano alla Regione competente, il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalità applicate per le altre OP.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Per l'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico richiamato all'articolo 16 del presente decreto, è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

Sulla base di quanto disposto dalle citate circolari, è obbligatorio fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad identificare l'agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda, sulla base degli stessi criteri di competenza territoriale presenti nella citata circolare.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Le procedure per l'accesso delle OP ai fascicoli aziendali, sono definite dall'AGEA.

Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione competente del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del Fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e altri autonomamente definiti.

I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'Assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei programmi esecutivi annuali, eventualmente corredato da indicazioni sui modi e mezzi di diffusione presso i soci dei principali elementi di struttura dei programmi esecutivi;
- il Consiglio di Amministrazione della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il Consiglio di amministrazione provvede alla definizione delle rimodulazioni o delle riprogrammazioni.

Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Qualora un'OP con programma operativo in corso aderisca ad una AOP che opera nella gestione totale dei Fondi di esercizio, il programma operativo pluriennale dell'AOP incorpora e annulla le annualità residue del programma operativo dell'OP.

Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Ai fini della comunicazione da effettuare alla Commissione CE ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, le Regioni trasmettono al Ministero e all'Organismo pagatore competente, nei termini e secondo le modalità indicate da AGEA:

- a) i dati relativi all'annualità in corso approvata secondo le modalità anzidette (VPC del periodo di riferimento, importo del fondo di esercizio, aiuto previsto, ecc...). Gli importi relativi al Fondo di esercizio e all'aiuto comunitario, dovranno essere distinti per azione;
- b) i dati relativi alle OP ed alle AOP che non hanno presentato il programma operativo.

Contenuto dei programmi operativi

Il contenuto del programma operativo pluriennale deve essere conforme alle previsioni dispositive dell'art. 61 del regolamento, con un diretto e costante riferimento alle previsioni della *Strategia Nazionale* (inclusa la relativa *Disciplina ambientale*)

Gli obiettivi, le azioni e *gli interventi* di spesa devono essere descritti in modo esaustivo al fine di consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

La strutturazione dei programmi operativi (pluriennali ed esecutivi) ricalca il seguente schema generale.

Obiettivi	Azioni	Interventi	Tipologia di spesa (per ciascun intervento)	Importi preventivati
Obiettivo 1	Azione 1	Intervento 1	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 - Servizi	
		Intervento 2	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 - Servizi	
		Intervento 3	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 - Servizi	
	Azione 2	Intervento 1	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 - Servizi	
Obiettivo 2	Azione 3	Intervento n.n	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 - Servizi	

Gli obiettivi da perseguire sono da selezionare tra gli obiettivi istitutivi delle OP e gli obiettivi dei programmi operativi:

- o obiettivi delle organizzazioni dei produttori: articolo 122, lettera c) e articolo 125 ter, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

- o obiettivi dei programmi operativi: articolo. 103 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Al fine di favorire l'omogeneità della strutturazione dei programmi e quindi la loro rendicontazione e attuare la necessaria flessibilità per l'eventuale rimodulazione degli interventi e delle azioni, sono vincolanti le indicazioni contenute nella Strategia Nazionale.

I programmi operativi presentati per la prima volta devono contenere:

- a. il programma operativo pluriennale
- b. il programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Il programma operativo pluriennale deve contenere almeno quanto indicato al paragrafo 1 dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1580/2007 ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

La prima annualità dovrà, invece, essere dettagliata a livello di progetto esecutivo.

Varianti e modifiche dei programmi operativi

La variante è una rimodulazione in corso d'anno delle voci di spesa, nelle entità finanziarie e nelle previsioni numeriche, riferita a tipologie di spesa già approvate, espressione di adeguamenti e perfezionamenti che non comportano variazioni degli obiettivi e delle azioni.

La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e richiede e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione o alla Provincia autonoma competenti.

Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007,

Le modifiche concernenti l'anno in corso, sono presentate una sola volta entro il 15 settembre.

Rientrano nella tipologia delle variante le :

- i) ripartizioni delle voci di spesa all'interno della stessa azione (senza limiti quantitativi), fermo restando il rispetto degli indicatori di equilibrio indicati nella *Strategia Nazionale*;
- ii) variazione delle voci di spesa tra gli obiettivi entro il limite del 25%, fermo restando il massimale di spesa previsto nella Strategia Nazionale per ogni singola azione.

Le varianti non comportano la richiesta di autorizzazione, ma una tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1580/2007, alla Regione o alla Provincia autonoma competenti, accompagnata da una nota illustrativa della nuova programmazione economico-finanziaria.

La modifica (riprogrammazione) degli obiettivi e/o delle azioni previste, concernente l'anno in corso, è presentata ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007 una sola volta entro il 15 settembre e deve essere accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti

giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

- a) modifica del contenuto del programma operativo;
- b) modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
- c) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
- d) aumento dell'importo del Fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato;
- e) rideterminazione dell'importo del Fondo di esercizio inizialmente approvato, in diminuzione fino al 50% o in aumento fino al 25%. La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi o in caso di accesso all'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo previsto dall'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007, presentate entro il 15 settembre, salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

- a) la predisposizione del programma esecutivo annuale;
- b) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;
- c) l'adeguamento del Fondo di esercizio.

I programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

Su richiesta dell'OP, da presentarsi alla Regione o Provincia autonoma competente, entro il 20 ottobre per il 2008 ed entro il 15 settembre per gli anni successivi, i programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 possono proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono, in particolare, le "DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E LA STESURA, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.

Per scadenza programmata si intende la fine dell'ultima annualità indicata nel programma pluriennale approvato. A titolo esemplificativo un programma operativo pluriennale di 5 anni, approvato nel 2007, ha quale scadenza programmata il 31/12/2012.

Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.

Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.

Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

Se del caso, le Regioni possono chiedere ulteriori dettagli sulle azioni approvate.

I programmi operativi che si adeguano alla nuova regolamentazione nel corso del 2008.

Le OP dovranno presentare alla Regione e/o Provincia autonoma competenti la richiesta di adeguamento dell'annualità in corso, precedentemente approvata, al più tardi entro il 20 ottobre 2008. Entro la predetta data dovrà essere presentata anche la richiesta di adeguamento del programma per le residue annate successive.

La richiesta di modifica deve essere accompagnata da una relazione che illustri:

- le azioni e gli interventi che saranno coerenti con gli obiettivi indicati nella Strategia Nazionale;
- la stima dell'utilizzo del Fondo di esercizio al momento della domanda di modifica.

Entro i sessanta giorni successivi alla richiesta relativa alla modifica per il 2008, le Regioni e/o le Province autonome competenti, previa eventuale richiesta di adeguamento della stessa, approvano o rigettano le modifiche presentate, assumendo gli appositi provvedimenti.

La data di approvazione della richiesta rappresenta il momento in cui la OP cessa di operare sotto il regime di cui al regolamento(CE) n. 2200/96 e transita definitivamente nella nuova regolamentazione.

Le spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di modifica, per misure rientranti nell'ambito della nuova regolamentazione, sono riconosciute conformemente all'articolo 1 del DM 2556 dell' 8 agosto 2008.

Le OP, in sede di rendicontazione finale, dovranno:

- adottare sia la precedente, sia la nuova forma di rendicontazione, distinguendo nettamente i differenti regimi anche sotto il profilo temporale, ponendo particolare cura alle differenti spese eleggibili;
- indicare le spese effettuate e la quota del Fondo di esercizio utilizzato, unitamente alla distinta delle attività effettuate in base alla nuova regolamentazione.

Sostituzione dei programmi operativi pluriennali approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

I programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere sostituiti a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta, con un nuovo programma operativo, redatto secondo le indicazioni e l'articolazione della Strategia Nazionale valida dal 1° gennaio 2009. La richiesta deve essere inoltrata entro il 20 ottobre per il 2008 ed entro il 15 settembre per gli anni successivi.

Regimi diversi tra OP della stessa AOP

Nel corso del regime transitorio, i programmi operativi presentati da AOP le cui OP associate optino per regimi diversi, seguono le seguenti indicazioni:

- a) il VPC del programma operativo presentato da una AOP è pari alla sommatoria dei VPC di ciascuna OP associata;
- b) il programma operativo presentato dall'AOP è costituito dalla sommatoria delle attività e degli investimenti programmati delle singole OP che operano in regimi normativi differenti.
- c) in sede di rendicontazione finale, l'AOP opererà in modo che siano chiaramente distinguibili i differenti regimi anche sotto il profilo temporale, ponendo particolare cura:
 - alle diverse eleggibilità e livelli di ammissibilità delle spese;
 - alla indicazione delle spese effettuate in relazione alla quota del Fondo di esercizio utilizzato;
 - alla distinzione delle spese effettuate in base alla nuova regolamentazione.

La scelta di rimanere nel vecchio regime o passare al nuovo viene effettuata da ogni singola OP aderente. Qualora siano operate scelte differenti tra le diverse OP, l'AOP, nella definizione del programma operativo, dovrà evidenziarne i distinti regimi sia in fase di stesura che di rendicontazione.

Disposizioni in deroga

Relativamente al solo 2008, si definiscono le seguenti procedure :

- a) le OP che intendono realizzare un programma operativo pluriennale a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentano, per l'approvazione, il suddetto programma, completo e conforme, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008;
- b) le OP che intendono modificare un programma operativo per gli anni successivi o apportare una modifica all'annualità in corso, presentano, per l'approvazione, i suddetti programmi modificati, completi e conformi, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008.
- c) le OP non ancora riconosciute, che intendono realizzare un programma operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentano la domanda di riconoscimento, completa di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali, entro il 15 settembre 2008. Il relativo programma operativo, completo e conforme, è presentato entro il 20 ottobre 2008.

La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 98 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 70 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore competente, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
- i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore competente.

Le spese generali determinate in misura forfettaria, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Per essere prese in considerazione ai fini del contributo, le fatture devono essere quietanzate, salvo che il pagamento non sia stato eseguito con bonifico bancario o postale.

L'Organismo pagatore competente ha la facoltà di autorizzare le OP a sostenere tali spese oltre il 15 febbraio e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2. i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

La richiesta dell'aiuto a saldo, deve prendere in considerazione anche le azioni o parte di esse non sostenute entro la data del 31 dicembre, che l'OP ritiene di poter realizzare entro il 30 aprile. In tal caso la rendicontazione deve essere corredata dalla motivazione della mancata realizzazione delle azioni e dall'impegno a sostenere le medesime e le relative spese entro e non oltre il 30 aprile. L'Organismo pagatore decide in merito alla richiesta e ne comunica gli esiti all'OP ed alla Regione competente.

Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP;
- b) ai soci e ai produttori indirettamente aderenti,
- c) alle filiali della/e OP o AOP che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

Qualora la documentazione di spesa venga intestata alla OP, il relativo pagamento dovrà essere effettuato mediante prelevamento e/o compensazione dal "conto corrente dedicato".

Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori, nell'ambito delle attività previste dal programma operativo, verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda. Qualora le tipologie di costo non siano previste dal prezzario regionale, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico con abilitazione all'esercizio della professione.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- e) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- f) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 31 marzo dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il *Dare e l'Avere* con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- g) entro il 30 aprile presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
- h) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore competente il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

In ogni caso i pagamenti verso terzi dovranno essere effettuati con assegno bancario, con bonifico bancario o con strumenti di pagamento a questi equipollenti; comunque, non per cassa.

La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata dai seguenti documenti :

- a. consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
- b. fatture per acquisti ed investimenti;
- c. copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le

strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

d. certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

L'Organismo pagatore competente per le verifiche in loco può richiedere, in sede di controllo, di poter visionare:

- e. il libro IVA sulle quali sono registrate le fatture presentate;
- f. il registro dei beni ammortizzabili o del libro degli inventari (qualora si faccia uso della facoltà concessa dall'art.2 D.P.R. 695/96) sulle quali sono riportate le annotazioni relative agli investimenti.

La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato il tempo di lavoro prestato, la lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata nell'azione di riferimento, il costo complessivo, (allegati facsimili della lettera di incarico e della scheda).

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP o della AOP.

Qualora sia utilizzato personale dipendente delle cooperative socie o delle OP socie per le AOP, gli stessi atti devono essere sottoscritti anche dal legale rappresentante della cooperativa o della OP.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti disposizioni. Per le stesse figure non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo;
- 2) in più soluzioni, mediante:
 - a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo;
 - b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo.

La procedura di cui alla lettera b) deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo pagatore competente.

La domanda presentata all'Organismo pagatore competente, deve essere completa di tutta la documentazione prevista, compresa la garanzia del 110% della spesa, qualora sia richiesta l'anticipazione.

Le anticipazioni trimestrali o quadrimestrali sul contributo comunitario, previste dall'articolo 72 del regolamento, non possono superare il 50% della spesa prevista per il trimestre o quadrimestre di riferimento, fermo restando il limite del loro importo complessivo nella misura del 80% del contributo preventivato.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco delle azioni realizzate nel quadrimestre o trimestre precedente e relative spese

Le anticipazioni successive sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che l'anticipo precedente sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari ai Fondi di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del regolamento.

Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'organismo pagatore competente valuta l'opportunità di procedere ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.

Gli Organismi pagatori decidono se le garanzie possono essere svincolate anche parzialmente durante l'anno, nella misura massima dell'80% dell'importo degli anticipi erogati e spesi.

A tal fine l'Organismo pagatore competente acquisisce gli elementi atti a dimostrare che le azioni siano state eseguite conformemente alla regolamentazione vigente e che non abbiano usufruito di altri finanziamenti.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore competente può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 73 del regolamento.

La richiesta di versamenti parziali, deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo competente, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA..

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute. L'Organismo pagatore eroga il saldo entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

Tuttavia, qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso. La sospensione può esser procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

Conto corrente dedicato

La gestione del Fondo di esercizio attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del Collegio sindacale.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma operativo e concorrono alla costituzione della quota a carico dei soci.

Nel caso che una AOP presenta il programma operativo in sostituzione delle OP socie, essa costituisce il proprio fondo di esercizio. Nel caso, invece, che la AOP venga delegata dalle OP a realizzare specifiche azioni dei singoli programmi operativi, ogni OP costituisce il Fondo di esercizio e versa alla AOP la propria quota di finanziamento.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Tutte le spese ed i rimborsi effettuati dalla OP per l'attuazione del programma operativo devono essere effettuate con assegni bancari o circolari, ricevuta bancaria o con bonifico bancario a carico del conto corrente dedicato.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Prelievi dal conto corrente dedicato

- a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci : può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP : possono essere utilizzate solo risorse disponibili (e/o compensazioni) del conto corrente dedicato per l'effettuazione dei pagamenti relativi a spese rendicontate.

Versamenti sul conto corrente dedicato

- a) Anticipi ed acconti ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- b) Contributi finanziari versati dai soci : tali contributi possono essere versati direttamente dai soci mediante a/b o bonifico, oppure mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c

dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 31 dicembre dell'annualità di riferimento.

- c) Versamenti da parte dei soci delle OP dei contributi finanziari
- d) Versamenti da parte delle OP o delle AOP dei contributi finanziari
- e) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario. Tale versamento deve essere fatto entro il 15 febbraio.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

Relazioni delle OP

Le O.P. sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale*: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia*.

Tutte le relazioni sono rese all'Organismo pagatore competente sia su supporto cartaceo (documento facente fede) sia su supporto informatico e sulla base delle indicazioni fornite dall'AGEA.

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma esecutivo annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 3 del regolamento, essa specifica quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- c) gestione del Fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'organizzazione di produttori e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni e Province autonome in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori;
- e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
- f) i risultati ottenuti, basati sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;
- g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";

- i) le difese predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
- k) le eventuali rimodulazioni effettuate;
- l) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competente Autorità;
- m) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
- n) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è accompagnata dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
- c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP.

Comunicazioni

Le OP sono tenute a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 22 del presente decreto, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, gli eventuali accertamenti, saranno effettuati dall'Organismo pagatore competente per le Regioni dove i produttori operano, su richiesta dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma.

All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore competente provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispose un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

L'Organismo pagatore effettua, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi, per accertare e verificare:

- la corrispondenza delle attività svolte in relazione a quelle previste dal programma operativo approvato;
- in particolar modo le attività per le quali è prevista la rendicontazione di tipo forfettarie e la rendicontazione svolta sulla base di autodichiarazioni dei produttori (es. maggiori oneri per la difesa delle colture con l'uso di tecniche biologiche o a basso impatto ambientale rispetto alle tecniche tradizionali);
- l'eventuale doppio finanziamento di azioni e/o interventi con altri regimi comunitari o nazionali;
- la tenuta di fascicoli aziendali o di altra procedura equivalente, funzionalmente idonea.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

Articolazione dei programmi operativi

La strutturazione proposta risponde all'obiettivo di "omogeneità ed allineamento amministrativo", come richiesto dalla *Strategia Nazionale*, al fine di istituire un modello programmatico e di rendicontazione più aderente alla realtà operativa delle OP, con le attività amministrative maggiormente correlate alle attività di monitoraggio e sorveglianza.

L'OP, in funzione della propria struttura produttiva e commerciale, provvederà alla definizione dei propri obiettivi di sviluppo, tra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria, impostando un programma operativo sulle Azioni indicate nella Strategia Nazionale.

L'articolazione prevede il seguente schema generale:

obiettivo	azioni	interventi
------------------	---------------	-------------------

Gli obiettivi sono selezionati tra quelli generali delle OP previsti all'articolo 122, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e tra quelli specifici elencati all'articolo articolo 103 quater, paragrafo. 1, lett. a), del medesimo regolamento.

Ogni Azione può essere realizzata attraverso uno o più interventi. La declinazione di questi interventi dovrà essere coerente con le indicazioni strategiche contenute nella Strategia Nazionale. Essi si concretizzano in differenti tipologie di spesa, riconducibili essenzialmente alle seguenti:

1. Investimenti pluriennali
2. Mezzi tecnici
3. Personale
4. Servizi.

Contenuti dei Programmi operativi

I contenuti dei programmi operativi pluriennali, previsti dall'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento dovranno anche contenere le scelte effettuate in materia di requisiti ambientali, ai sensi dell'art. 103 quater, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 1234/2007 (opzione del 10% del fondo di esercizio oppure la previsione e attivazione di due azioni ambientali);

I programmi operativi annuali vanno dettagliati a livello di programma esecutivo e dovranno contenere:

- a) una descrizione analitica delle azioni e degli interventi programmati, compresi quelli finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle crisi, qualora presenti;
- b) la descrizione del livello di coerenza e complementarità delle azioni proposte con quelle attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi;
- c) la descrizione del livello di coerenza e complementarità delle azioni proposte con altre azioni e/o misure finanziate da altri fondi comunitari, in particolare nell'ambito dello Sviluppo Rurale;
- d) la dichiarazione di non esistenza di doppio finanziamento da parte di fondi comunitari (es: caso in cui l'OP ha in essere o intende effettuare investimenti nell'ambito dei fondi del PSR);
- e) gli aspetti finanziari, descrivendo:
 - modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
 - procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
 - informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi ;
 - piano finanziario annuale, avente valore indicativo, distinto per quadrimestre (trimestre per il 2008);
 - cronogramma delle azioni (calendario di esecuzione), avente valore indicativo;

Le indicazioni strategiche per gli interventi

Tutte le tipologie di spesa si intendono ammissibili a contributo con i programmi operativi tranne quelle escluse dai regolamenti comunitari e quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, ha quindi facoltà di individuare nell'ambito dei singoli interventi le attività che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

In ogni caso si specifica che, tutte le tipologie di spesa già ammissibili nell'ambito delle precedenti disposizioni nazionali e non espressamente escluse, si intendono ammissibili anche ai fini delle presenti Disposizioni nazionali.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

I requisiti ambientali

Le disposizioni specifiche sono contenute nel documento relativo alla "Disciplina ambientale".

La prevenzione e la gestione delle crisi

Gli interventi sono quelli codificati nella parte C dell'allegato.

Ammissibilità e congruità degli interventi di spesa

Tutte le tipologie di spesa si intendono ammissibili a contributo con i programmi operativi tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento.

Tra le spese ammissibili si indicano:

a) Investimenti:

- spese ed investimenti per messa a dimora delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
- investimenti agro-aziendali, purché abbiano una durata non inferiore a 5 anni;
- macchinari ed attrezzature

b) spese per mezzi tecnici

c) spese ammissibili di personale

d) spese per acquisizione servizi

e) spese generali.

Le spese possono essere sostenute:

- direttamente dalla OP;
- dalle filiali;
- dalle imprese socie dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali;

In sede di predisposizione del programma operativo sono definite e approvate le immobilizzazioni sopra specificate da effettuarsi presso le aziende agricole individuali. A tal fine si predispongono una specifica convenzione per la gestione degli investimenti, contenente le seguenti condizioni minime:

- impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a tre anni per le attrezzature informatiche, a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso di immobilizzazioni;
- impegno del socio a restituire le somme concesse e/o trasferite (o il suo valore residuo), in caso di:
- recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
- scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria)

- alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

I criteri di ammissibilità sono esplicitati nell'allegato VIII del Regolamento.

I criteri di demarcazione tra OCM e SR per le immobilizzazioni sono indicati nella Strategia Nazionale vigente.

I criteri di congruità sono sintetizzati nel prospetto seguente

Prospetto 0-1 – Criteri di congruità

Investimenti e spese	Criteri di congruità
Immobilizzazioni fisiche	Prezziari regionali, eventualmente integrati con la comparazione dei preventivi
Impianti di frutteti	a) Prezziari regionali, ove presenti, o b) comparazione di tre preventivi
Impianti, macchine e attrezzature	a) > 50.000,00 euro: metodo comparativo dei tre preventivi b) < 50.000,00 euro: un preventivo con dichiarazione Legale rappresentante
Spese per mezzi tecnici	Disposizioni nazionali
Impegni agro-ambientali	Disciplina ambientale OCM-ortofrutta
Spese ammissibili di Personale	Disposizioni nazionali
Spese per acquisizione servizi e altre spese immateriali	a) > 50.000,00 euro: metodo comparativo dei tre preventivi b) < 50.000,00 euro: un preventivo con dichiarazione del legale rappresentante
Spese generali	Disposizioni nazionali

La congruità della spesa è determinata:

- a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti prioritariamente in base al prezziario, eventualmente integrato da specifiche indicazioni regionali, della Regione in cui è localizzato l'investimento e/o dal metodo della comparazione dei tre preventivi;
- b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature mediante il metodo comparativo dei tre preventivi di spesa, per gli investimenti a partire da € 50.000,00. In relazione alla tipologia dell'investimento o della spesa, le Regioni possono limitare il numero di preventivi. Qualora, per ragioni comprovate, non sia possibile il reperimento di tre preventivi (non più di una o due ditte costruttrici, specificità delle attrezzature, acquisti all'estero) è sufficiente un preventivo corredato di una relazione legale rappresentante, che ne dia le relative motivazioni;
- c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti disposizioni e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza (OCM- PSR) si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

La congruità delle voci di spesa riferite ad importi forfettari e ai costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e quelli effettivamente sostenuti e tendo conto di eventuali risparmi, è verificata sulla base delle schede in appendice

Gli investimenti o interventi pluriennali

I criteri di realizzazione, le destinazioni e i livelli di ammissibilità delle immobilizzazioni sono definiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Le immobilizzazioni materiali ammissibili sono riconducibili a:

- a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di condizionamento e trasformazione;
- b) alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
- c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
- d) ad investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
- e) all'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).

Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

Investimenti con finalità ambientali

Gli investimenti previsti nella "Disciplina ambientale" devono rispettare il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa "Disciplina ambientale".

Qualora non dimostrassero di raggiungere le performances richieste, gli stessi investimenti potrebbero essere rendicontabili in altri capitoli della Strategia Nazionale.

Investimenti arborei o per le colture perenni

La messa a dimora dei frutteti e di tutte le specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale è considerata "investimento". Le categorie di spesa rendicontabili sono:

- i) espianto e attività connesse;
- ii) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadra, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);
- iii) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale.

La congruità delle spese di espianto e impianto sarà determinata in base al prezzario regionale, in alternativa, può essere fatto ricorso al metodo comparativo dei tre preventivi.

Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi indicati nella seguente tabella, salvo motivata, diversa determinazione della Regione o Provincia autonoma competenti:

Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

valore massimo delle spese ammissibili per l'impianto di colture perenni

Colture perenni	Spese per espianto e attività connesse (euro/ha)	Spese per impianto e attività connesse (euro/ha)	Materiale vivaistico – Valore massimo per superficie (euro/ha)
Melo	3.000,00	5.000,00	8.500,00
Pero	3.000,00	5.000,00	8.500,00
Meli e peri ad alta densità > 3000 piante/ha	3.000,00	5.000,00	12.000,00
Meli e peri , a media densità 2.000/3.000 piante/ha	3.000,00	5.000,00	9.000,00
Susino	3.000,00	5.000,00	6.000,00
Pesco	3.000,00	5.000,00	6.000,00
Ciliegio	3.000,00	5.000,00	4.000,00
Portainnesti drupacee (da seme o talea)	3.000,00	5.000,00	
Portainnesti drupacee (micropropagati)	3.000,00	5.000,00	
Actinidia	3.000,00	20.000,00	7.500,00
Albicocco	3.000,00	5.000,00	6.000,00
Uva da tavola	3.000,00	25.000,00	4.500,00
Altre specie frutticole	(a)	(a)	3.400,00
Agrumi	3.000,00	5.000,00	6.000,00
Frutta a guscio	3.000,00	5.000,00	3.800,00 8.100,00 (per cultivar a fioritura laterale)
Fragola	0	0	8.500 12.000 (con cime radicate) 25.000,00 (per fragole programmate fuori terra)
Asparago	0	0	4.500,00
Carciofo (impianto con carducci)	0	0	7.000,00
Carciofo (impianto con piantine micropropagate)	0	0	12.000,00

Note: (a) valori da definire da parte delle Regioni

Agli auto-produttori delle piante si applica una riduzione pari al 35% dell'importo stabilito in tabella.

Impianti, macchine e attrezzature

Rientra in questa categoria l'acquisizione di beni e servizi con un valore unitario superiore a € 516,46, aventi una durata superiore all'anno, finalizzati ad apportare miglioramenti tecnici all'interno dei processi produttivi dell'azienda agricola.

a. Macchinari ed attrezzature

Relativamente alle macchine ed attrezzature per le operazioni colturali, sono escluse dal finanziamento quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.

Sono ammissibili invece macchine agricole con elevato carattere innovativo, quando consentono di conseguire una diminuzione degli impatti ambientali o decisi miglioramenti nella riduzione dei costi di produzione o del miglioramento della qualità dei prodotti.

Il miglioramento delle prestazioni deve essere rispetto alla situazione originaria.

b. Impianti di microirrigazione e fertirrigazione

Sotto tale voce è riconducibile l'introduzione di:

a) sistemi di irrigazione più efficienti e più efficaci (sistemi di micro-irrigazione)

La scelta può optare sia tra metodi differenti ma anche con ricorso a introduzione di condotte aziendali di trasporto acqua interrate (per ridurre perdite di acqua, diminuire i costi di "spinta" tipici dei tubi a vista..)

b) sistemi integrati di gestione delle irrigazioni.

Ciò può avvenire con sistemi e attrezzature di controllo (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo; contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetro, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione, ecc.....

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto di impianti e attrezzature finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi, quali:

- i) impianti di microirrigazione e fertirrigazione;
- ii) ali gocciolanti pesanti e/o permanenti, la cui durata è statisticamente comprovata superiore a 5 stagioni agrarie, siano esse destinate ad essere interrate o meno;
- iii) sistemi di irrigazione a bassa pressione (sprinchler);
- iv) sistemi di filtraggio delle acque;
- v) sistemi di fertirrigazione.

c. Impianti antigrandine

Obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici

- a) Riduzione rischio mancato raccolto
- b) Miglioramento della produttività

Le spese includibili sono relative a:

- i) Pali di sostegno
- ii) Tiranti
- iii) Rete coprente
- iv) Lavori e costi di impianto

Per la realizzazione di impianti antigrandine vengono ammesse a contributo spese fino ad un massimo di € 15.000,00 euro/ettaro.

d. Strutture di protezione serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206, di :

- strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,

- produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni.

La durata deve essere dimostrata almeno pari a tre anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici.

Per la copertura delle strutture di protezione e delle produzioni in pieno campo delle colture perenni, sono ammesse spese fino ad un massimo di 9.500 euro/ettaro.

e. Opere di drenaggio sotterraneo.

Questo tipo di intervento è ammissibile alle seguenti condizioni:

- utilizzo di tubo in pvc corrugato, senza rivestimento con cocco o lana per ridurre l'impatto ambientale;
- non superare il 30% della SAU aziendale;
- non utilizzo del sistema di drenaggio sotterraneo per pratiche di sub-irrigazione.

In questo ambito possono essere previsti interventi di recupero delle acque piovane con fossi di convogliamento delle acque. Questo tipo di intervento è concesso solo in caso di:

- sistemi di drenaggio superficiale e/o sotterraneo
- utilizzo di sistemi naturali di fitodepurazione con piantumazione di specie idonee.

Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1580/2007. Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.

Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi conseguiti.

Le spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari riferiti a superficie (€/Ha) come stabiliti nella Disciplina ambientale.

a) Confusione sessuale

Sono ammissibili a rendiconto:

- a) le spese sostenute per l'attuazione della tecnica della confusione sessuale, relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare: dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, altro.
- b) i costi di installazione, contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

b) Difesa delle colture ed impollinazione

Sono ammissibili a rendiconto:

- a) le spese sostenute per mezzi di difesa biologica e di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture).
- b) i costi di installazione, distribuzione, ecc....contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

c) Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi, fino ad un massimo di 295 euro ad ettaro, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

d) Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali ad ettaro previsti nella tabella seguente:

Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su frutticole (euro/ettaro)

Specie	Potatura verde	Diradamento manuale
Pesche e nettarine	756,00	1.033,00
Percoche	756,00	619,50
Susino, albicocco,	756,00	619,50
Ciliegio	756,00	619,50
Actnidia	181,00	516,50
Melo	155,00	155,00
Pero	77,50	(a) 155,00
Pero (a)	232,50	(a) 155,00
Piccoli frutti		
AGRUMI		
Arancio	800,00	==
Clementino e Tangelo	800,00	800,00
Limone	800,00	==
Mandarino	400,00	800,00
Uva da tavola (b)	500,00	2.500,00
Castagno da frutto (c)	5.000,00	
Fico d'India		600,00 750,00 (scozzolatura)

Note:

(a) per altre cultivar con impianti con densità superiore a 2.000 piante/ha

(b) diradamento dei grappoli e degli acini € 2.000,00/ha + incisione anulare dei tralci € 500,00/ha.

(c) si intende la potatura di ringiovanimento e di pulizia delle parti affette da patologie infettive;

e) Intervento di insacchettamento per il pesco

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute (nella fase di post-allegagione) Le spese rendicontabili sono :

1. fatture per acquisto materiale specifico;
2. contabilizzazione delle ore di lavoro

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale di consumo + lavoro svolto, è pari a € 2.200,00/Ha

f) Imbianchimento per colture orticole (ammissibile solo dove si dimostri che non rappresenta una tecnica ordinaria) :

Asparago, radicchio, lattuga, sedano e cardo

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute. Le spese rendicontabili sono :

- fatture per acquisto materiale specifico o documento equipollente per altri costi sostenuti.
- contabilizzazione delle ore di lavoro

Le Regioni possono stabilire i relativi massimali di spesa.

g) Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta (euro/ettaro)

Specie	Cimatura del palco fiorale, potatura e sfogliatura della pianta
Fragola	258,00
Pomodoro	258,00
Melanzana	258,00
Anguria	155,00
Melone	258,00
Peperone	258,00

h) Ricerca e produzione sperimentale

Le spese ammissibili a rendicontazione sono le seguenti:

Spese per il personale

- Personale a tempo determinato ed indeterminato, sia interno che esterno alla OP. E' ammessa a liquidazione solo la quota strettamente necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto.
- Manodopera agricola (specificare il tipo di lavoro eseguito: es. lavorazioni parcelle sperimentali, trattamenti, raccolta o altro).

Spese per consulenze e commesse esterne

- Consulenze ed incarichi professionali di carattere scientifico e tecnico scientifico, regolate da atto di impegno giuridicamente valido, svolte da persone fisiche o giuridiche.
- Commesse esterne: assistenza tecnica su attrezzature aziendali o attrezzature tecnico-scientifiche o di supporto allo svolgimento della ricerca.

Spese per laboratori, serre , materiali di consumo funzionali alla realizzazione della misura.

mezzi tecnici

I mezzi tecnici possono anche essere sostituiti anche prima della loro durata teorica se non sono più idonei al loro uso a causa di fattori esterni non dipendenti dalla volontà dell'OP o del produttore.

a) Reti e materiali agro tessili

Sono ammissibili le spese sostenute per

- l'acquisto di tessuto non tessuto (TNT), avente un peso non inferiore a 17gr/mq;
- reti anti-insetti o anti-afidi, quando utilizzate come metodologie di lotta integrata/biologica, al fine di un contenimento delle infezioni virali, per impedire l'entrata nelle serre di quegli insetti (piralidi, tripidi, afidi, piralidi) portatori di virus;
- reti frangivento, quando utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo; per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda.

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione e il recupero: queste ultime contabilizzabili mediante le ore di lavoro utilizzate.

I relativi massimali di spesa, espresso per euro/ mq, sono pari a :

- a) tessuto non tessuto (TNT) = € 0,10/mq
- b) reti anti-insetti o anti-afidi = € 0,20/mq;
- c) reti frangivento = € 0,25/mq;

I suddetti valori sono maggiorati di € 0,10/kg se il materiale di risulta è inviato ad un centro di recupero e di riciclaggio.

b) Pacciamatura

Sono ammissibili unicamente le spese sostenute per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, mediante l'utilizzo di materiali rispondenti alla norma UNI EN 13655 e 14995 (materiali biodegradabili).

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

Le spese sostenute sullo stesso terreno su coltura ripetuta sono ammissibili.

Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/mq, è pari a € 0,15/mq maggiorato di € 0,10/kg se il materiale di risulta è inviato ad un centro di recupero e di riciclaggio.

c) Teli per solarizzazione

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la deposizione di teli per la pratica di solarizzazione effettuata in coltura protetta e in pieno campo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,09/mq, maggiorato di € 0,10/kg se il materiale di risulta è inviato ad un centro di recupero e di riciclaggio.

d) Tunnel a durata breve

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, di durata inferiore ai tre anni.

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,40/mq.

e) Ali gocciolanti per la microirrigazione

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere.

Per la variabilità delle tipologie dei materiali esistenti, si rende idonea giustificazione del modello e del tipo di materiale utilizzato.

I massimali di spesa per l'acquisto del materiale, espresso per euro/Ha, è pari a euro :

- a) 300 euro/Ha) per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5500 metri/Ha e di sezione non superiore a 16”;
- b) 564 euro/Ha), per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 11000 metri/Ha e di sezione non superiore a 16”;
- c) 360 euro/Ha) per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5500 metri/Ha e di sezione non superiore a 22”;

d) 720 euro/Ha), per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 11000 metri/Ha e di sezione non superiore a 22”;

I valori suddetti sono maggiorato di € 0,10/kg se il materiale di risulta è inviato a centro di recupero e di riciclaggio.

I valori suddetti sono maggiorato di € 0,10/kg se il materiale di risulta è inviato a centro di recupero e di riciclaggio.

f) Sovescio di piante biocide o di preparati specifici che agiscono come le piante biocide

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l’attuazione della tecnica del sovescio con piante biocide. Le specie utilizzabili sono indicate nella “Disciplina ambientale”

Il massimale di spesa per l’acquisto del materiale, relativamente ad ambedue gli interventi, è pari a € 300 /Ha.

Sersonale: spese eleggibili

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l’espletamento di interventi specifici, nell’ambito delle Azioni previste. Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno qualificato per le attività previste dal programma operativo (dipendenti della OP, soci della OP, anche delle filiali con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell’OP, lo incarica mediante specifica lettera, nella quale siano indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi.

Esse sono ammissibili quando connesse a misure ed azioni finalizzate intese:

- i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
- ii) a migliorare la commercializzazione;

Altresì, sono ammesse le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

Nel fare ricorso a propri impiegati o soci, è necessario che l’OP predisponga un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese per il personale sono dimostrabili con la predisposizione di

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri riflessi;
- fatture emesse nei termini di legge;
- documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

a) Assistenza tecnica

Le forme di assistenza tecnica sono riconducibili a due tipologie:

- a) assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile soprattutto in caso di attivazione e gestione degli interventi di produzione integrata e produzione biologica;
- b) assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente, erogabile in tutti i casi di attivazione e gestione degli interventi previsti dalla *Disciplina ambientale*, oltre gli interventi di produzione integrata e produzione biologica.

Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stesso figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo di seguito specificato.

Ai fini della valutazione del piano operativo e per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile di € 135,00 per "ettaro equivalente".
Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali. La metodologia di calcolo è descritta in appendice.

Il calcolo della spesa massima ammissibile per l'assistenza tecnica, sarà eseguito:

- a) sulla superficie totale della OP nel caso di organizzazioni di primo grado;
- b) sulla superficie delle singole cooperative nel caso di organizzazioni di livello superiore.

La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, deriva dagli ettari equivalenti seguiti per € 135,00 fino ad un massimo di € 43.000,00. In ogni caso, per una corretta assistenza tecnica sia essa di tipo agronomica che di tipo ambientale, in campo, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450.

Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale - "*Tecnico addetto alla fruttificazione*" - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.

L'importo ammesso per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è pari ad un massimo di euro 43.000,00 ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, laddove per "superficie di coltivazione" si intende la superficie della fungaia moltiplicata per il numero di cicli annui di produzione.

La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

b) Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti

Il prospetto che segue indica le figure professionali utilizzabili quali addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e delle aziende socie.

Figure professionali ammissibili	Volumi produttivi gestiti (in ton)
1. Responsabile del controllo campioni (campionatura della merce in entrata e dei flussi merceologici)	7.000 20.0000 (a)
2. Responsabile del controllo della conservazione	5.000
3. Responsabile del controllo delle linee di lavorazione e trasformazione	9.000
4. Responsabile del controllo della logistica e del prodotto finale	15.000
5. Responsabile del controllo della qualità o responsabile della gestione	(b)

sistema qualità	
6. Responsabile del controllo aspetti ambientali.	9.000

- (a) solo in caso di attività di autotrasformazione.
(b) figura ammissibile solo se la struttura è certificata

Per le figure professionali di cui ai punti 4, 5 e 6, i costi sono ammissibili solo se l'azienda:

- a) ha un sistema di certificazione di qualità dei prodotti o dei processi di produzione;
- b) ha in corso procedure per la certificazione oppure ne ha fatto richiesta.

La spesa massima ammissibile, per un tecnico specialista afferente ad una delle figure professionali ammissibili è pari a € 43.000,00, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.

Per svolgere le mansioni di cui sopra, può essere utilizzato personale dipendente dalla OP o personale specializzato esterno alla OP che viene assunto e/o collabora per tali prestazioni.

Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale (es.: campagna di raccolta del Kiwi, pomodori, ecc..), la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che seguono.

Il numero degli addetti necessari alla OP per le attività di cui sopra sono correlati a valori minimi – espressi in tonnellate minime gestite- sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.

Secondo quanto precedentemente rilevato, si può affermare che le 6 figure identificate sono giustificate in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Per le strutture che non possiedono i citati quantitativi, una o più persone (2 o 3) sono sufficienti per le attività indicate e saranno in numero proporzionale all'attività. Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal caso il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro da industria).

Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro ciliegino e frutta a guscio.

Per i prodotti di IV gamma e per i funghi la riduzione può essere del 75%.

Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

c) Tecnici di marketing

I responsabili specialisti che operano nel settore marketing, addetti alla programmazione della attività promozionale e all'assistenza dei clienti, hanno il compito di:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per *gestire* una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo. In fase di verifica finale, l'amministrazione competente valuterà l'ammissibilità delle spese in relazione all'esecuzione del progetto di marketing.

Per la loro attività è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/*cadauno*, compresi gli oneri connessi, per l'utilizzo a tempo pieno di una professionalità.

Spese per servizi

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti. Fanno parte di questa categoria le consulenze per le certificazioni di qualità, i servizi per lo smaltimento delle plastiche, i servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc.

Per quanto concerne i servizi che l'OP intende far realizzare da terzi è necessario, per importi superiori a 50.000,00 euro, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto a cui affidare l'incarico, che vengano valutate tre offerte di preventivi.

La valutazione non dovrà riguardare solo l'aspetto economico ma anche la qualità del piano di lavoro e l'affidabilità del fornitore.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'indagine di mercato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti allegando una specifica relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la valutazione.

Spese generali

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del Fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Il contributo spetta nella misura massima del 50% dei predetti valori.

Nel caso di AOP la somma forfettaria delle spese generali, può essere moltiplicata per il numero di OP aderenti della AOP fino ad un massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali rendicontate in modo forfettario non necessitano di alcun documento giustificativo e vengono liquidate proporzionalmente al Fondo di esercizio ammesso a contributo, dopo l'approvazione della rendicontazione.

VALORI FORFETTARI

Gli importi forfettari, sono definiti entro il 31 dicembre 2008, in accordo con le Regioni, su proposta dello specifico Gruppo di lavoro Strategia Nazionale ortofrutta.

ALLEGATO - PARTE C

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

Ritiri dal mercato

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

- a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) realizzazione di biomasse;
- c) alimentazione animale;
- d) distillazione in alcool;
- e) trasformazione industriale *no food*;
- f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 è il seguente:

Prodotto	€/100 kg
Kiwi	24,8
Carota	8,0
Cetriolo	16,8
Cipolla	8,0
Fagiolini	16,8
Kaki	15,0
Susine	24,8
Zucchine	14,4
Carciofi	26,0
Finocchi	18,0
Peperoni	14,4
Broccoli	20,0
Insalate	28,0
Spinaci	12,0
Fragole	140,0

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni competenti

Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;
- c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, concernenti almeno:

- a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;
- b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
- c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
- d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore competente, verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa Comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità.

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n.1580/2007 e per taluni prodotti indicati nella tabella relativa ai prodotti ritirabili.

I massimali sono determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Prodotto	Max. sostegno €/100 kg. (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2005- 2006-2007)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo (90%) (art. 86 par. 4 lettera b)
Cavolfiori	10,52	240	2.524,80	2.272,32
Pomodori	7,25	330	2.392,50	2.153,25
Mele	13,22	375	4.957,50	4.461,75
Uve	12,03	223	2.682,69	2.414,42
Albicocche	21,26	128	2.721,28	2.449,15
Nettarine	19,56	213	4.166,28	3.749,65
Pesche	16,49	188	3.100,12	2.790,11
Pere	12,59	238	2.996,42	2.696,78
Melanzane	5,96	270	1.609,20	1.448,28
Meloni	6,00	222	1.332,00	1.198,80
Angurie	6,00	385	2.310,00	2.079,00
Arance	21,00	237	4.977,00	4.479,30
Mandarini	19,50	171	3.334,50	3.001,05
Clementine	19,50	220	4.290,00	3.861,00
Limoni	19,50	223	4.348,50	3.913,65
Susine	24,80	150	3.720,00	3.348,00
Kaki	15,00	212	3.180,00	2.862,00
Cipolla	8,00	297	2.376,00	2.138,40
Carciofi	26,00	100	2.600,00	2.340,00

Peperoni	14,40	218	3.139,20	2.825,28
Finocchi	18,00	255	4.590,00	4.131,00
Broccoli	20,00	243	4.860,00	4.374,00
Insalate	28,00	195	5.460,00	4.914,00
Fragole	140,00	201	28.140,00	25.326,00
Spinaci	12,00	140	1.680,00	1.512,00

Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

- a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
- b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
- c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
- d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
- e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interrimento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori competenti definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta.

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori competenti.

L'Organismo pagatore competente effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
- b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori interessata.

Assicurazione del raccolto

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi dell'OP in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le polizze multirischio possono essere integrative, fino alla misura dell'80% del costo dei premi assicurativi, a quelle stipulate, per gli stessi prodotti, sul Fondo di solidarietà nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/2004.
